

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: DE ECCHER)

Roma, 25 gennaio 2012

Osservazioni sull'atto:

### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788 def.)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 788 definitivo, considerato che esso è diretto ad unire in un unico programma, in conformità alla comunicazione della Commissione "A Budget for Europe", del 29 giugno 2011 (COM(2011) 500), le azioni attualmente ricomprese in tre programmi nei settori dell'istruzione e della formazione e della gioventù (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione ed Erasmus Mundus) e, nel caso dello sport, le azioni preparatorie votate dall'autorità di bilancio;

tenuto conto dell'esito delle consultazioni pubbliche su istruzione, formazione, gioventù e sport tenutesi tra il 2010 e il 2011, dalle quali è emersa una valutazione molto positiva dei risultati ottenuti con i tre programmi succitati, ma anche la necessità di un approccio più integrato tra di essi, di una semplificazione amministrativa e di una maggiore flessibilità all'interno delle priorità e delle linee d'azione;

considerata altresì l'assoluta centralità dell'istruzione e della formazione all'interno della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare riferimento alle cinque iniziative faro Gioventù in movimento, Agenda per nuove competenze e per l'occupazione, Agenda digitale, Unione dell'innovazione e Piattaforma europea contro la povertà,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento appare correttamente individuata negli articoli 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono rispettivamente la possibilità dell'Unione di contribuire con azioni specifiche allo sviluppo di un'istruzione di qualità e alle politiche di formazione professionale degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità degli stessi per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento, l'organizzazione del sistema di istruzione, le loro diversità culturali e linguistiche e il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale;

la proposta, pur in assenza di una motivazione esplicita da parte della Commissione, appare conforme al principio di sussidiarietà poiché si limita a istituire un programma con funzioni di supporto per gli Stati membri, senza introdurre misure intrusive dell'autonomia degli stessi per quanto concerne il contenuto e

---

Al Presidente  
della 7<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

l'organizzazione della loro azione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. In tal senso, peraltro, non appare del tutto chiara la scelta di privilegiare lo strumento del regolamento, per sua natura più impositivo e vincolante per gli Stati membri, rispetto a quello della decisione, cui tradizionalmente sono associati i programmi settoriali dell'Unione europea;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto è necessario per conseguire i fini proposti;

nel merito, e nel quadro di un complessivo, pieno apprezzamento dell'iniziativa della Commissione europea, che appare condivisibile tanto per ciò che attiene all'entità del finanziamento, quanto per i rilevanti elementi di semplificazione introdotti, talune perplessità emergono per quanto concerne l'attribuzione del 25 per cento dei fondi totali sulla base del parametro della prestazione. Pur apprezzando l'intento del legislatore europeo, volto a promuovere un impiego efficiente ed efficace dei fondi che sia basato sul livello dei risultati ottenuti e dei pagamenti annuali effettuati, il criterio per attribuire la prima tranche di fondi, basato sui dati di performance più recenti disponibili, appare vago quanto rischioso, anche tenendo conto del fatto che dovrebbe far riferimento a tre programmi finora mantenuti distinti, e che vengono ora unificati sotto un singolo strumento, con diverse modifiche per quanto attiene all'istruttoria e alle modalità di pagamento.

Altrettante perplessità desta la possibilità di sottoporre a revisione, per la seconda attribuzione annuale, prevista per il triennio conclusivo 2018-2020, i criteri di prestazione, attraverso atti delegati della Commissione. Sarebbe preferibile procedere alla prima attribuzione sulla base dei criteri dell'entità della popolazione e del costo della vita per Stato membro, salvo introdurre il parametro della prestazione solo per la seconda attribuzione, e sulla base di criteri già individuati dal presente regolamento ed eventualmente "corretti e integrati" dalla Commissione in caso di stretta necessità.

Cristano de Eccher

